



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

PROPOSTA DI LEGGE N. 332/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

SABRINA MANNARINO E PASQUALINA STRAFACE, RECANTE:

*“Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del soccorritore, dell’autista
soccorritore e del tecnico della centrale operativa della rete di emergenza urgenza preospedaliera”*

RELATORE: PASQUALINA STRAFACE

RELATORE IN CONSIGLIO: SABRINA MANNARINO

Il Dirigente
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F. to Pasqualina Straface

Relazione illustrativa

La Proposta di legge intende promuovere e valorizzare, sia professionalmente che in chiave solidaristica e di volontariato qualificato, il ruolo del soccorritore, dell'autista soccorritore disciplinando anche l'attività del tecnico di centrale operativa, attraverso percorsi formativi idonei, nel quadro di una più ampia visione sistemica di rafforzamento del nostro Servizio Sanitario regionale.

In questa prospettiva, appare necessario promuovere e valorizzare la figura del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa, sì da colmare un vuoto normativo non più giustificabile, posto che datano addirittura già dalla XIV legislatura i tentativi esperiti da parte del Parlamento e rimasti sin qui senza successo.

La necessità della promozione e della valorizzazione delle competenze delle figure del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa, mediante la previsione di specifiche attività formative, appare dunque fondamentale al fine di migliorare i livelli di tutela della salute degli utenti del servizio sociosanitario calabrese che accedono al sistema di emergenza e urgenza e alle cure mediche non urgenti.

In questa prospettiva il presente progetto di legge intende valorizzare e sostenere anche il servizio volontario di soccorritore prestato da migliaia di persone in Calabria attraverso la rete di emergenza urgenza coordinato da Azienda zero e costituito da tutte le associazioni di volontariato di assistenza e soccorso. Il lavoro prestato a titolo gratuito da volontari soccorritori è quantomai prezioso e indispensabile al fine di garantire un servizio di pronto intervento diffuso e capillare, disponibile giorno e notte durante tutto l'arco dell'anno. Tale attività si affianca e si integra con quella del personale professionale assunto dalle diverse associazioni in una prospettiva veramente solidale e sussidiaria e contribuisce in maniera essenziale a salvare decine di migliaia di vite umane grazie a una presenza sistematica e coordinata dalla centrale operativa del 118.

La proposta di legge intende, pertanto, promuovere e valorizzare la figura del soccorritore volontario e non, dell'autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa affermandone la funzione e garantendone adeguata capacità professionale attraverso percorsi strutturati di formazione che la Regione Calabria promuove e sostiene; in tal modo si ritiene possa essere garantito il miglior servizio possibile in frangenti particolarmente critici e nei quali la prontezza e la capacità di risposta adeguata sono fattori decisivi al fine di salvare una vita umana. Nel contempo, l'iniziativa legislativa regionale vuole evidenziare l'importanza del servizio volontario del soccorritore, promuovendone la funzione e auspicando una sempre maggiore e consapevole adesione da parte dei cittadini calabresi che desiderassero dedicare parte del proprio tempo libero a beneficio della collettività.

Si intende garantire alla figura di soccorritore la formazione necessaria per lo svolgimento di tale importante funzione, al fine di consentire allo stesso di svolgere attività assistenziali e di primo soccorso, proponendo una disciplina che finalmente valorizzi a tutti gli effetti il Terzo Settore e le Associazioni di Volontariato qualificato come protagonisti della rete di ingaggio e di formazione, investendo in conoscenze e competenze per livelli di specificità con standard, auspicabilmente un giorno omogenei su tutto il territorio nazionale, secondo le regole dell'accreditamento istituzionale.

Quotidianamente, migliaia di soccorritori e autisti soccorritori, dipendenti o volontari, dal nord al sud d'Italia, con un impegno costante, sono chiamati a svolgere le attività di soccorso e di trasporto. In particolare, negli ultimi anni, in cui il nostro Paese ha affrontato una grave crisi dovuta a una pandemia senza precedenti, i soccorritori e gli autisti soccorritori sono stati impegnati, insieme al personale medico e delle professioni sanitarie, nell'assistenza e nel trasporto dei pazienti, dal servizio di emergenza urgenza sanitaria, ai trasporti secondari.

Emerge dunque, l'esigenza non più rimandabile di valorizzare la figura del soccorritore e dell'autista soccorritore ed anche del tecnico di centrale operativa, regolamentandone le condizioni generali di qualificazione e le modalità di formazione, la specificità di contesto e i reciproci rapporti all'interno dei vari ambiti organizzativi nei quali si collocano tali figure, tanto in regime di rapporto di lavoro secondo le diverse opzioni contrattuali, che a titolo volontario e gratuito. Valorizzando anche il servizio e il contributo che, all'interno del sistema di emergenza urgenza preospedaliera, è dato dalle Associazioni di volontariato OdV le quali, attraverso le reti nazionali di ANPAS, CRI, Misericordia e Solidarietà, ANAS, costituiscono un supporto fondamentale al sistema stesso a garanzia della sua sostenibilità complessiva.

Il PdL intende, pertanto, promuovere e valorizzare le figure di soccorritore, autista soccorritore e tecnico di centrale operativa ispirandosi a principi di responsabilità, sussidiarietà, solidarietà e sostenibilità, prevedendo la precisa definizione delle attività da svolgere e i contesti operativi entro i quali tali figure sono chiamate ad operare, con regole semplici di accesso e opportunità di formazione attraverso percorsi formativi sufficientemente standardizzati, ma non rigidi, utili ad assicurare i livelli essenziali di formazione e adeguatezza delle risorse umane dedicate.

La proposta di legge consta di dieci articoli.

L'articolo 1 (Oggetto e finalità) definisce l'obiettivo di investire nel capitale umano attraverso la valorizzazione di talune figure del servizio sanitario regionale disciplinandone la formazione e le attività.

Nell'articolo 2 vengono definite le attività di soccorso sanitario preospedaliero, attività di soccorso e conduzione dei mezzi di soccorso per il trasporto sanitario e le attività svolte dagli operatori nelle centrali operative.

Nell'articolo 3 è descritto il contesto operativo nel quale vengono svolte le attività di cui all'articolo 2.

L'articolo 4 prevede la formazione per lo svolgimento di tali attività.

L'articolo 5 individua i contenuti dei percorsi formativi per le attività di soccorso sanitario, per le attività di soccorso e di conduzione dei mezzi di soccorso adibiti a trasporto sanitario e per le attività tecniche nelle centrali operative.

L'articolo 6 disciplina più specificatamente la formazione per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica nelle centrali operative.

L'articolo 7 riguarda le disposizioni sull'attuazione dei percorsi formativi. In particolare, demanda alla Giunta regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di svolgimento di tali percorsi, i casi e i criteri di esenzione e di eventuale riduzione di durata, valorizzazione delle competenze acquisite e riconoscimento della formazione eventualmente conseguita altrove.

L'articolo 8 contiene le disposizioni transitorie relative ai percorsi formativi.

L'articolo 9 riguarda l'affidamento del trasporto sanitario di emergenza e urgenza ad enti di volontariato che afferiscono al terzo settore.

L'articolo 10 dispone la clausola di invarianza finanziaria, in quanto dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Relazione tecnico – finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Relazione finanziaria Quadro di riepilogo analisi economico-finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art.39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: “Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del soccorritore, dell'autista soccorritore e del Tecnico della centrale operativa della rete di emergenza urgenza preospedaliera”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia C/I	Carattere Temporale A/P	Importo
1	Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto prevede l'oggetto e la finalità della proposta, che sono la “Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa della rete di emergenza e urgenza”.	//	//	0,00 €
2	Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto definisce le attività di soccorso sanitario preospedaliero, attività di soccorso e conduzione dei mezzi di soccorso per il trasporto sanitario e le attività svolte dai tecnici nelle centrali operative.	//	//	0,00 €
3	Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto descrive il contesto operativo nel quale vengono svolte le attività di cui all'art. 2.	//	//	0,00 €
4	Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto prevede la formazione per lo svolgimento delle attività di soccorso sanitario preospedaliero e di conduzione dei mezzi di soccorso. I percorsi formativi per lo svolgimento delle attività di soccorso sanitario preospedaliero e di conduzione dei mezzi di soccorso si svolgeranno sulla base delle risorse già esistenti e messe a bilancio.	//	//	0,00 €
5	Norma ordinamentale che non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto descrive i contenuti essenziali delle attività formative. Lo svolgimento delle attività formative avverrà in base alle risorse già esistenti e messe a bilancio.	//	//	0,00 €

PROPOSTA DI LEGGE N. 332/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI**SABRINA MANNARINO E PASQUALINA STRAFACE, RECANTE:***“Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico della centrale operativa della rete di emergenza urgenza preospedaliera”***- Relatore: Pasqualina Straface -**

6	Norma ordinamentale che non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto prevede la formazione per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica nelle centrali operative. La attività di formazione avverrà sulla base delle risorse già esistenti e messe a bilancio.	//	//	0,00 €
7	Norma ordinamentale che non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto prevede le disposizioni sull'attuazione.	//	//	0,00 €
8	Norma ordinamentale che non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto prevede le disposizioni transitorie.	//	//	0,00 €
9	Norma ordinamentale in quanto non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto prevede l'affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza ad enti del terzo settore.	//	//	0,00 €
10	Prevede l'invarianza finanziaria della proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.	//	//	0,00 €

Tab. 2 - Copertura finanziaria:

Programma/ capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Calabria investe sul capitale umano e sulla formazione delle figure del sistema sanitario regionale, quali medici, infermieri, operatori e tecnici, nel rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione e in un'ottica di innalzamento dei livelli di tutela della salute degli utenti del servizio sociosanitario calabrese che accedono al sistema dell'emergenza e urgenza e delle cure mediche non urgenti, disciplinando le attività di soccorso sanitario preospedaliero, di conduzione di mezzi di soccorso adibiti al trasporto sanitario e alle attività tecniche nelle centrali operative, mediante la previsione di specifiche attività formative finalizzate a migliorare le competenze degli operatori e valorizzarne il ruolo.
2. La presente legge definisce livelli formativi minimi adeguati e idonei a valorizzare i compiti svolti dagli operatori dell'emergenza e urgenza, sia in merito alle attività di soccorso sanitario, di conduzione di mezzi di soccorso e delle cure mediche non urgenti, sia per lo svolgimento delle attività tecniche nelle centrali operative di soccorso all'interno del sistema preospedaliero di emergenza e urgenza (SOREU).
3. La Regione Calabria valorizza, sia professionalmente sia in chiave solidaristica, anche il ruolo svolto dal volontariato qualificato nell'attività di soccorso sanitario preospedaliero e di conduzione di mezzi di soccorso adibiti al trasporto sanitario, nel quadro di una più ampia visione sistemica di rafforzamento del servizio sanitario regionale.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si definisce:
 - a) attività di soccorso sanitario preospedaliero: l'attività di soccorso sanitario di base prestata da soccorritori, anche volontari, in possesso di adeguata formazione in conformità a quanto previsto dalla presente legge, e svolta, anche durante il trasporto, nell'ambito di interventi eseguiti con l'impiego di mezzi di soccorso, anche avanzati, in collaborazione con il personale sanitario, secondo i protocolli e le procedure operative vigenti ai sensi delle disposizioni statali e regionali, nonché secondo le indicazioni impartite dal personale sanitario preposto alla gestione degli interventi;
 - b) attività di soccorso e di conduzione di mezzi di soccorso adibiti al trasporto sanitario: l'attività di guida degli automezzi di soccorso, anche avanzati, comprensiva anche delle attività di cui alla lettera a), nonché del controllo e del mantenimento in condizioni di piena operatività dei mezzi stessi, svolta da autisti soccorritori, anche volontari, in possesso di adeguata formazione in conformità a quanto previsto dalla presente legge, nell'ambito di interventi eseguiti con l'impiego di mezzi di soccorso, anche avanzati, in collaborazione con il personale

sanitario, secondo i protocolli e le procedure operative vigenti ai sensi delle disposizioni statali e regionali, nonché secondo le indicazioni impartite dalle centrali operative e dal personale sanitario preposto alla gestione degli interventi;

c) attività nelle centrali operative: l'attività di risposta e gestione delle chiamate verso le numerazioni di emergenza e delle cure mediche non urgenti svolta da tecnici, in possesso di adeguata formazione in conformità a quanto previsto dalla presente legge, anche in collaborazione o con la supervisione del personale sanitario operante presso le centrali operative, nonché nel rispetto dei protocolli e delle procedure operative vigenti ai sensi delle disposizioni statali e regionali.

Art. 3

(Ambito operativo)

1. Le attività definite all'articolo 2 sono svolte:

- a) sui mezzi di soccorso di base del sistema preospedaliero di emergenza e urgenza, in collaborazione con gli altri membri dell'equipaggio e in collegamento funzionale con il SOREU di riferimento;
- b) sui mezzi di soccorso avanzato del SOREU, in collaborazione con gli altri operatori sanitari del soccorso, in collegamento funzionale con il SOREU di riferimento;
- c) sui mezzi di trasporto sanitario e trasporto sanitario semplice, operativamente per conto di enti pubblici, enti del Terzo settore ed altri soggetti, per la guida dei mezzi e l'accompagnamento del trasportato;
- d) presso le centrali operative regionali esistenti, nel rispetto dei protocolli e delle procedure operative vigenti ai sensi delle disposizioni statali e regionali.

Art. 4

(Formazione per lo svolgimento delle attività di soccorso sanitario preospedaliero e di conduzione dei mezzi di soccorso)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è necessaria la frequenza di specifici corsi formativi, finalizzati a fornire ai rispettivi operatori adeguate competenze.

2. L'accesso al percorso formativo per la conduzione di mezzi di soccorso adibiti al soccorso sanitario preospedaliero è subordinato alla previa partecipazione al percorso formativo per attività di soccorso sanitario preospedaliero.

3. Le modalità di organizzazione e di partecipazione, nonché i contenuti dei corsi di cui al presente articolo sono disciplinati con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 7, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di formazione degli operatori che prestano la propria attività nei settori disciplinati dalla presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuati i casi in cui, in presenza di crediti o esperienze formative

pregresse, è consentita la riduzione della durata dei percorsi formativi, nonché la valorizzazione negli stessi delle competenze acquisite mediante la frequenza dei corsi di cui al presente articolo.

4. I corsi di formazione in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario preospedaliero sono coordinati da Azienda Zero, istituita dalla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32 (Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato “Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero”), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della medesima legge e secondo modalità definite con il provvedimento di cui all'articolo 7.

Art. 5

(Contenuti essenziali delle attività formative)

1. I contenuti formativi afferiscono all'area del soccorso alla persona e attengono alla gestione dell'evento, in coerenza con le modalità organizzative definite a livello regionale e nel rispetto delle vigenti normative statali.

2. Per le attività di soccorso sanitario, i principali elementi formativi hanno a oggetto i seguenti argomenti:

- a) assicurare, con metodiche di base, il soccorso alla persona;
- b) effettuare le manovre di primo soccorso sulla vittima di malore o trauma;
- c) garantire l'immobilizzazione ed il trasporto delle persone soccorse;
- d) collaborazione attiva con i professionisti sanitari.

3. Per le attività di soccorso e di conduzione di mezzi di trasporto adibiti al soccorso sanitario, i principali elementi formativi attengono, oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, alle attività di guida in emergenza degli automezzi di soccorso, anche avanzati, nel rispetto del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e di altre normative vigenti, sulla base delle direttive del SOREU di riferimento o dell'ente di appartenenza e delle disposizioni impartite dal personale sanitario che assiste il paziente a bordo, nonché alle attività di controllo e mantenimento in condizioni di piena operatività dei mezzi stessi.

4. Per le attività tecniche nelle centrali operative, con riferimento alle tipologie definite all'articolo 2, i principali contenuti formativi consentono di effettuare attività di risposta e gestione delle chiamate verso le numerazioni di emergenza e delle cure mediche non urgenti svolta da tecnici, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, anche in collaborazione o con la supervisione del personale sanitario operante presso le centrali operative SOREU, nonché nel rispetto dei protocolli e delle procedure operative vigenti ai sensi delle disposizioni statali e regionali.

Art. 6

(Formazione per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica nelle centrali operative)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è necessaria la partecipazione a specifici corsi formativi, finalizzati a fornire ai rispettivi operatori adeguate competenze.
2. Le modalità di organizzazione e i contenuti dei corsi di cui al presente articolo sono disciplinati con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 7, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di formazione degli operatori che prestano la propria attività nei settori disciplinati dalla presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuati i casi in cui, in presenza di crediti o esperienze formative pregresse, è consentita l'esenzione o la riduzione della durata dei percorsi formativi, nonché la valorizzazione negli stessi delle competenze acquisite mediante la frequenza dei corsi di cui al presente articolo.
3. I corsi di formazione sono coordinati da Azienda Zero, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 32/2021, secondo modalità definite con il provvedimento di cui all'articolo 7.

Art. 7

(Disposizioni sull'attuazione)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, anche di aggiornamento di precedenti deliberazioni, definisce, in conformità alle disposizioni statali e alle disposizioni regionali previste nelle materie regolate dalla presente legge:
 - a) i requisiti specifici per l'accesso ai percorsi formativi di cui alla presente legge;
 - b) i contenuti e le modalità di organizzazione e di svolgimento dei percorsi formativi di cui alla presente legge;
 - c) i casi e i criteri di esenzione o di riduzione della durata dei percorsi formativi, nonché di valorizzazione nei percorsi formativi delle competenze acquisite mediante la frequenza degli altri corsi disciplinati dalla presente legge;
 - d) i criteri per il riconoscimento della formazione conseguita dagli operatori in altre Regioni ovvero in altri Paesi membri dell'Unione europea.

Art. 8

(Disposizioni transitorie)

1. Gli obblighi formativi previsti dalla presente legge non si applicano agli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già esercitano le attività di cui all'articolo 2 in conformità alle disposizioni statali e regionali.
2. I percorsi formativi afferenti alle attività disciplinate dall'articolo 2, realizzati da enti accreditati in Calabria, iniziati ma non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a svolgersi regolarmente fino alla loro conclusione con gli stessi contenuti e lo stesso numero di ore stabiliti in sede di progettazione.
3. I soggetti che concludono i percorsi formativi di cui al comma 2 sono esentati dagli obblighi formativi di cui alla presente legge.

Art. 9

(Affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza a enti del Terzo settore)

1. Ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto legislativo 2 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), la Regione può affidare i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, in via prioritaria, attraverso convenzioni, alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti a una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, del d.lgs. 117/2017.

Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.